



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 26 maggio 2011

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

RIUNIONE GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2011

1. Ricorso A.S.G. NOCERINA S.r.l.

avverso la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva inflitta al Sig. Autieri Gaetano seguito gara Foggia/Nocerina del 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.

2. Ricorso U.S. FOGGIA S.p.A.

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 20.000,00 con diffida alla società;
- inibizione a tutto il 31.12.2011 al Sig. Casillo Pasquale (dirigente della Società U.S. Foggia),

inflitte seguito gara Foggia/Nocerina del 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

RESPINTO

3. Ricorso PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Vicedomini Carlo seguito gara Paganese/Spezia dell'1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 3.5.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Vicedomini Carlo a 2 giornate effettive di gara

4. Ricorso A.C. BELLARIA – IGEA MARINA S.r.l.

avverso le sanzioni:

- inibizione per 4 mesi al Sig. Sauro Nicolini;

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta in mesi 2 di inibizione per il Sig. Sauro Nicolini ed in €4.000,00 l'ammenda per la

- ammenda di €8.000,00 alla reclamante, società inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per le violazioni rispettivamente ascritte con nota n. 7656/1487/pf09-10/AM/ma del 15.4.2011, degli artt. 1, comma 1, 8, comma 15 e 4, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 84/CDN del 4.5.2011)

5. Ricorso A.S. GUBBIO 1910 S.r.l.

RESPINTO

avverso la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2011 inflitta al Sig. Giammarioli Stefano seguito gara Gubbio/Paganese dell'8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 166/DIV del 10.5.2011)

6. Ricorso S.S. JUVE STABIA S.p.A.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 6 gare effettive inflitta al calciatore Di Cuonzo Stefano seguito gara Cavese/Juve Stabia dell'1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 3.5.2011)